

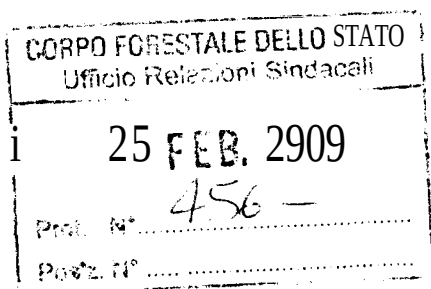


Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio IV

Roma, 24 FEB. 1999



Ai Comandi Regionali del CFS
LORO SEDI

Al Servizio V Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE

Al Servizio III - Divisione 11[^]
SEDE

Al Servizio I
Divisione 4[^] - Reparto Aeronavale
SEDE

e, p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

Prot. n. *iv/09/128*

Oggetto: Disposizioni concernenti l'uso del titolo accademico per il personale del Corpo Forestale dello Stato.

Con la stipula di diverse convenzioni con università italiane, molti appartenenti al Corpo Forestale dello Stato dei ruoli non dirigenti e non direttivi hanno conseguito un titolo di studio accademico.

L'uso del titolo accademico per il personale del Corpo Forestale dello Stato non è regolamentato da specifiche norme. Solo l'art. 11, del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (regolamento di servizio dell'Amministrazione della P.S.) lo richiama al comma 3°, ove stabilisce che: "nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico".

E' evidente che la norma, statuendo l'obbligo dell'indicazione della qualifica e prevedendo come alternativa a tale obbligo l'uso del titolo accademico, considera l'utilizzo del titolo stesso idoneo a sostituire l'indicazione della qualifica, lasciando intendere una sorta di coincidenza tra la qualifica rivestita e il titolo accademico.

Poiché questa coincidenza è richiesta solo ed esclusivamente per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali, deve dedursi che l'alternativa che la norma prevede vada riferita solo al personale appartenente a questi ultimi ruoli.

Pertanto, nei rapporti interpersonali, l'uso del titolo accademico, in alternativa all'indicazione della qualifica, continua ad essere consentito esclusivamente al personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi del Corpo Forestale dello Stato che ne sia in possesso.

Quanto sopra esposto, non esime, comunque, questa Amministrazione dall'attribuire la giusta rilevanza al riconoscimento del titolo di studio universitario posseduto dal personale, atteso che l'ordinamento giuridico sancisce il diritto di fregiarsene a chiunque lo abbia legittimamente conseguito.

Pertanto, anche il personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi del Corpo Forestale dello Stato può fregiarsi del titolo accademico conseguito, in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato (es. relazioni di servizio, domande di congedo, redazione di verbali, etc...), con l'obbligo, in questo caso, di far precedere l'indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.

Resta inteso che negli atti e provvedimenti provenienti dall'Amministrazione (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d'ufficio, documenti, etc....) che riguardano il personale dei ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, e dei corrispondenti ruoli tecnici, non dovrà essere indicato l'eventuale titolo accademico posseduto, ma solo la qualifica rivestita.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

